



N. 23.

Legge esecutiva della Convenzione addizionale 20 Maggio 1924 fra la Repubblica di San Marino e il Regno d'Italia.

Noi Capitani Reggenti

la Repubblica di San Marino

Valendo Ci della facoltà concessa Ci dal Consiglio Grande e Generale sin dalla Sua Tornata delli 5 Giugno 1924;

decretiamo, promulghiamo e pubblichiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione Addizionale a quella di buon vicinato ed amicizia del 28 Giugno 1897, tra la Repubblica di San Marino e il Regno d'Italia, stipulata in Roma il 20 Maggio 1924, in aggiunta a quella conclusa addì 16 Febbraio 1906, 14 Giugno 1907, 10 Febbraio 1914, 5 Febbraio 1920 e 24 Giugno 1921, le cui ratifiche sono state scambiate in Roma, fra i due Governi, il 20 Settembre 1924.

Art. 2.

Si manda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Legge che entra immediatamente in vigore.

Dato dalla Nostra Residenza il 22 Settembre 1924.

I CAPITANI REGGENTI

Angelo Manzoni Borghesi - Francesco Mularoni

IL SEGRETARIO DI STATO

ff. PER GLI AFFARI INTERNI

Giuliano Gozi

CONVENZIONE ADDIZIONALE

a quella di buon vicinato ed amicizia del 28 Giugno 1897, conclusa tra la Repubblica di San Marino e il Regno d'Italia, in aggiunta a quelle stipulate addì 16 febbraio 1906, 14 giugno 1907, 10 febbraio 1914, 5 febbraio 1920 e 24 giugno 1924

La Serenissima Repubblica di San Marino e Sua Maestà il Re d'Italia desiderando apportare, nell'interesse delle buone relazioni esistenti fra i due Stati, alcune aggiunte e modificazioni alla convenzione di amicizia e buon vicinato fra loro stipulata il 28 giugno 1897 ed alle successive convenzioni addizionali sopra citate, hanno nominato a tale effetto:

LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

il Comm. Avv. Giuliano Gozi, Consigliere Segretario di Stato per gli affari esteri;

S.M. IL RE D'ITALIA

Sua Eccellenza l'On. Benito Mussolini, Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim degli affari esteri, Cavaliere dell'Ordine Supremo della Santissima Annunziata;

i quali, dopo la comunicazione dei pieni poteri, trovati in debita forma, sono convenuti nella stipulazione che segue:

Articolo Unico

Fermi restando tutti gli altri articoli delle precitate convenzioni, l'articolo primo della convenzione 24 giugno 1921 viene così modificato:

Il Governo di S. M. il Re d'Italia continuerà a corrispondere per un triennio, a datare dal 1° luglio 1923, al Governo della Repubblica di San Marino la somma annua di un milione e mezzo di lire. Seguirà a corrispondere la somma stessa anche per gli anni successivi, salvo disdetta da darsi sei mesi prima della scadenza dell'anno finanziario, a valere per l'anno seguente.

La presente convenzione sarà ratificata e le ratifiche saranno scambiate in Roma, al più presto possibile.

Fatta in Roma, in doppio originale, il 20 maggio 1924.

PER SAN MARINO PER L'ITALIA

Giuliano Gozi Benito Mussolini